



AREA 4

Ufficio: Centrale Unica Committenza

DETERMINAZIONE

N. 857 del 01/08/2023

Oggetto: **CONCESSIONE SERVIZIO RIPRISTINO
CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ POST-
INCIDENTE - ANNI TRE COMUNE DI RHO
ANNULLAMENTO D'UFFICIO AGGIUDICAZIONE A
FAVORE DI CISA E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE A
SICUREZZA E AMBIENTE SPA**

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ POST-INCIDENTE PER ANNI TRE COMUNE DI RHO (MI) - CUP C49J22002430007 - CIG 91765497CA. ANNULLAMENTO D'UFFICIO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DI CONSORZIO ITALIANO STRADE E AMBIENTE (CISA) E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA IN OGGETTO AL CONCORRENTE CHE SEGUE IN GRADUATORIA, SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A.

**IL DIRETTORE AREA 4
SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE**

Vista la Convenzione sottoscritta in data 21.02.2022 per la gestione in forma associata degli appalti pubblici per il triennio 2022-2024 mediante la Centrale Unica di Committenza individuata come C.U.C. Rho, istituita presso il Comune di Rho (Ente Capofila);

Richiamate le determinazioni: *i)* del Comandante della Polizia Locale del Comune di Rho n. 277 del 31.03.2022, con la quale sono stati approvati gli atti relativi alla *“Concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post-incidente mediante pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze per anni tre - Comune di Rho”*, per un importo complessivo del servizio pari a € 150.000,00 (di cui € 0,00 per gli oneri della sicurezza), oltre IVA nella misura di legge; *ii)* del Dirigente della Centrale Unica di Committenza - C.U.C. Rho n. 347 del 12.04.2022 con la quale si è disposto di procedere all'affidamento dell'appalto mediante procedura aperta in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) - Regione Lombardia, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto della pubblicazione del Bando di gara sulla G.U.R.I. - Serie speciale relativa ai Contratti Pubblici, all'Albo Pretorio del Comune di Rho, sul sito internet comunale, nonché sul sito dell'Osservatorio LL.PP. Regione Lombardia, sulla piattaforma SINTEL di ARIA Regione Lombardia e sul quotidiano *“Gazzetta Aste e Appalti”*;

Visti i verbali delle operazioni di gara per come richiamati nella determinazione n. 44 del 24.01.2023 e, segnatamente, i verbali delle sedute del 31.05.2022, del 07.06.2022, del 07.07.2022, del 21.09.2022, del 18.10.2022 e del 19.12.2022;

Considerato che, all'esito della seduta pubblica del 19.12.2022, la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione n. 705 del 04.07.2022, ha individuato l'operatore economico aggiudicatario della procedura in oggetto nell'impresa CONSORZIO ITALIANO STRADE E AMBIENTE (CISA), il quale ha ottenuto il punteggio finale di 100/100, e, per l'effetto, ha formulato la proposta di aggiudicazione in suo favore;

Rilevato che, in conseguenza di ciò, la Stazione Appaltante ha dato corso alle procedure di controllo delle dichiarazioni presentate dai concorrenti classificatisi al 1° e al 2° posto della graduatoria con riferimento ai requisiti di ordine generale e speciale e che il Responsabile del Servizio CUC Rho ha dato, parimenti, corso alla verifica della proposta di aggiudicazione;

Osservato che entrambe le verifiche di cui sopra si sono concluse con esito positivo, ragion per cui, con determinazione n. 44 del 24.01.2023, il Direttore dell'Area 4 Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate del Comune di Rho ha approvato *“l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento in «Concessione del servizio di ripristino condizioni di sicurezza e viabilità post-*

incidente mediante pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria della piattaforma stradale - Comune di Rho», a favore della Ditta CONSORZIO ITALIANO STRADE E AMBIENTE (CISA) di Bagnolo in Piano (Re), che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a punti 100,00;

Dato atto che il provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato comunicato agli operatori economici che hanno presentato offerta in data 26.01.2023, con comunicazione di avvenuta aggiudicazione prot. n. c_h264 - - 1 - 2023-01-26 - 0007212;

Rilevato che, con comunicazione datata 23.02.2023, l'aggiudicatario CONSORZIO ITALIANO STRADE E AMBIENTE (CISA) ha comunicato alla C.U.C. Rho *“la variazione dell'indirizzo del CLO - 01, così come indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione al bando in intestazione, da Via Marche 82, Lainate (MI) al nuovo indirizzo di Via Emilia 1/D, Rho (MI), a causa di trasferimento sede”, precisando “come sia il tempo di intervento sia le iscrizioni all'ANGA dichiarate in sede di partecipazione rimangano invariati” (All. A - allegato riservato), senza null'altro aggiungere al riguardo;*

Rilevato, altresì, che, con comunicazione datata 09.03.2023 (Prot/AC/ac/22602/2023) e rubricata *“Segnalazione anomalie valutative - Istanza di rettifica della graduatoria”, il secondo graduato SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A. ha segnalato alla C.U.C. Rho la “presenza di alcune evidenti anomalie e criticità valutative nella assegnazione dei punteggi e nella selezione ultima dell'affidatario, apprese a seguito della disamina del progetto tecnico della aggiudicataria CISA trasmesso in data 20 febbraio 2023” e, in particolare, di “dichiarazioni non veritiere, che si chiede di verificare” a fronte dell'asserita impossibilità di dare garantire una corretta e puntuale esecuzione del servizio (All. B - allegato riservato);*

Considerato che, nella medesima comunicazione di cui sopra, il secondo graduato SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A., ha portato all'attenzione della C.U.C. Rho la vicenda verificatasi nel contiguo Comune di Rozzano, dove *“CISA si è vista risolvere il contratto/revocare l'aggiudicazione per aver reso delle dichiarazioni non veritiere con riguardo a due CLO asseritamente deputati alla commessa ed in possesso di tutti i requisiti ex lege ma che, nella realtà, non aderivano alle indicazioni e dichiarazioni rese sempre da CISA nel proprio Progetto Tecnico”, tant'è che “(...) come rilevato dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza pubblicata il 27.4.2022 (...) alla ditta CISA è ascrivibile una «violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale»” (cfr. All. B);*

Rilevato che la C.U.C. Rho ha ritenuto opportuno - anche a fronte delle circostanziate segnalazioni pervenute ad opera del secondo graduato e considerata l'analogia intercorrente tra la vicenda occorsa presso il Comune di Rozzano e il servizio oggetto della presente procedura di gara - inviare una richiesta urgente di delucidazioni (All. C - allegato riservato), dovendo garantire l'interesse pubblico alla corretta e puntuale esecuzione del servizio;

Vista, per l'appunto, la *“Richiesta di precisazioni e chiarimenti in merito ai contenuti dell'offerta tecnica”* inviata dalla C.U.C. di Rho all'aggiudicatario CONSORZIO ITALIANO STRADE E AMBIENTE (CISA) in data 21.03.2023 (cfr. All. C), al fine di accertare la reale ed effettiva disponibilità delle risorse e dei mezzi che hanno costituito oggetto di valutazione della qualità dell'offerta tecnica;

Considerato che, nel contesto del procedimento avviato a seguito delle circostanziate segnalazioni provenienti dal secondo graduato SICUREZZA E AMBIENTE S.p.A., la C.U.C. Rho ha chiesto all'aggiudicatario CONSORZIO ITALIANO STRADE E AMBIENTE (CISA) di *“fornire (...) le precisazioni e i chiarimenti richiesti in corrispondenza di ciascuno dei profili evidenziati ai punti da 1 a 6 che precedono, dando evidenza, tra gli altri, dei seguenti elementi, corredati da*

idonea documentazione a comprova: 1. effettiva disponibilità del CTO e dei CLO indicati; 2. idoneità dei CLO allo svolgimento del servizio; 3. effettiva disponibilità e idoneità dei mezzi indicati; 4. possesso delle iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali", specificando altresì che "le precisazioni e i chiarimenti richiesti dovranno comprovare l'effettiva disponibilità, la titolarità e l'idoneità di tutti e sei i punti operativi dedicati allo svolgimento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post-incidente e la conformità dei medesimi a tutto quanto dichiarato in sede di offerta, anche con riferimento ai mezzi messi a disposizione in corrispondenza del sub-criterio di valutazione B1 e alle iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali" (cfr. All. C);

Vista l'istruttoria - approfondita, articolata e diffusa - esperita nell'ambito del procedimento di riesame avviato con la comunicazione inviata in data 21.03.2023 (cfr. All. C) e integrato con le comunicazioni dell'11.04.2023 (All. D - allegato riservato) e del 09.05.2023 (All. E - allegato riservato), al fine di verificare l'effettiva disponibilità, in capo all'aggiudicatario, di risorse fondamentali per l'espletamento del servizio, quali i CTO/CLO e gli automezzi;

Viste le precisazioni fornite dall'aggiudicatario CONSORZIO ITALIANO STRADE E AMBIENTE (CISA) con comunicazioni del 24.3.2023 (All. F - allegato riservato), del 03.04.2023 (All. G - allegato riservato), del 18.04.2023 (All. H - allegato riservato) e del 18.05.2023 (All. I - allegato riservato);

Rilevato che, all'esito degli approfondimenti svolti, l'offerta presentata dall'aggiudicatario CONSORZIO ITALIANO STRADE E AMBIENTE (CISA) non è risultata seria, sostenibile, realizzabile e idonea in relazione all'oggetto del contratto per le ragioni che seguono, tant'è che nell'ambito della comunicazione inviata in data 09.05.2023 (cfr. All. E) la C.U.C. Rho aveva preallertato l'aggiudicatario del fatto che "laddove i chiarimenti e le precisazioni fornite non dovessero risultare idonei a superare le criticità riscontrate" si "concluderà il procedimento avviato in data 21 marzo u.s. (...) con l'adozione di un provvedimento amministrativo secondo grado in autotutela, a fronte della riscontrata inidoneità dei centri operativi e dei mezzi predisposti da CISA per adempiere alle obbligazioni discendenti dal provvedimento di aggiudicazione";

Considerato, in particolare, che nonostante le plurime e reiterate richieste di delucidazioni, sono rimaste prive di qualsivoglia riscontro nel merito le istanze formalizzate dalla C.U.C. Rho allo scopo di acquisire: i) con riferimento al CLO - 01 di via Emilia 1/D, Rho (MI) "«copia degli accordi già esistenti, poi integrati dalla successiva scrittura privata del 14.02.2023»"; ii) "chiarimenti e delucidazioni sui contratti di governance trasmessi, atteso che da una lettura degli stessi sembra evincersi un rapporto tale per cui non è CISA ad eseguire le prestazioni servendosi del CTO/CLO ma sono questi ultimi o - per meglio dire - le imprese denominate «Centro Operativo» «ad effettuare gli interventi di ripristino post incidente per CISA su segnalazione ed attivazione della Centrale Operativa di CISA» (cfr. art. 3) e «ad eseguire gli interventi di ripristino della sicurezza stradale per CISA secondo i tempi e le modalità prescritte dal presente contratto sul territorio di elenco comuni (...) allegato» (cfr. art. 5), dietro corresponsione, ad opera di CISA, di una quota dell'importo quietanzato per la prestazione eseguita (cfr. art. 7). Tali contratti sembrerebbero infatti prefigurare un rapporto di subappalto, che non trova riscontro nell'offerta tecnica presentata in sede di gara (cfr. offerta tecnica CISA, pag. 3, nella parte in cui CISA ha dichiarato quanto segue: «CISA intende subappaltare la prestazione relativa al ripristino provvisorio, ripristino definitivo della segnaletica e ripristino definitivo delle altre infrastrutture stradali alla ditta SEGNALERHO S.r.l., con sede legale in Settimo Milanese (MI), via Fratelli Rosselli, 12»); iii) la dimostrazione della disponibilità in capo a CISA dei 27 mezzi indicati nell'offerta tecnica, "atteso che nessuno dei mezzi indicati" - tutti di proprietà o nella disponibilità di soggetti terzi - "figura nei

contratti di governance/scritture private trasmesse alla Scrivente”, ragion per cui non vi è prova dell’assenso dei predetti soggetti a concedere a CISA l’utilizzo dei loro mezzi per l’esecuzione del servizio (cfr. All. E);

Appurato, altresì, che, nel corso del contraddittorio instaurato con l’aggiudicatario CONSORZIO ITALIANO STRADE E AMBIENTE (CISA), quest’ultimo ha modificato a più riprese e *in parte qua* le dichiarazioni rese sia nell’ambito dell’offerta tecnica, sia nel contesto dello stesso procedimento di riesame, producendo altresì documentazione non sempre coerente e concordante con le rimanenti produzioni documentali acquisite agli atti della C.U.C. Rho, senza peraltro senza fornire elementi che consentano di ricondurre le modifiche/variazioni a circostanze sopravvenute non riferibili o non imputabili all’aggiudicatario. In particolare:

- i. con riferimento al CLO - 01 di via Emilia 1/D, l’aggiudicatario, oltre a non aver mai chiarito il momento temporale a partire dal quale il CLO precedentemente indicato in sede di offerta (CLO di via Marche n. 82, Lainate) è stato dismesso “*a causa di trasferimento sede*”, ha trasmesso copia di due distinte scritture private - una sottoscritta in data 20.12.2022 dalle società Sicurezza Stradale S.r.l. (soggetto terzo ed estraneo rispetto all’aggiudicatario CISA) e SOS CAR Marino e una sottoscritta il successivo 14.02.2023 tra CISA e SOS CAR Marino, prodotta solamente a seguito dei rilievi mossi dalla C.U.C. Rho nei confronti della scrittura privata datata 20.12.2022 - che non sono risultate idonee e sufficienti a superare le criticità riscontrate dalla Scrivente anche in assenza dell’esibizione “*degli accordi già esistenti, poi integrati nella successiva scrittura privata del 14.02.2023*” richiamati dall’aggiudicatario;
- ii. con riferimento al COT di Turbigo (MI), via Allea n. 17, a fronte di un contratto di *governance* con la società Sicurezza Stradale S.r.l. trasmesso in un primo momento privo dei dati relativi alla data e al luogo di sottoscrizione, ha avuto luogo in un secondo momento la trasmissione del medesimo contratto con apposta la data del 01/02/2022, produzione quest’ultima che ha destato delle perplessità con riferimento alla certezza della data di sottoscrizione che non è stato possibile verificare;
- iii. il mezzo “*IVECO TURBODAILY BL406WH mezzo spurgo*” è stato sostituito in data 18.05.2023 con il mezzo targato GH361XK, in quanto nelle more “*rottamato*”, senza che però l’aggiudicatario abbia fornito elementi utili a individuare il periodo temporale a cui risale la rottamazione, circostanza quest’ultima che ha impedito alla Centrale di Committenza di verificare la tempestività della dichiarazione resa. Analoghe considerazioni involgono il mezzo “*MAN BIANCO DZ583AP mezzo escavatore*” sostituito con il mezzo targato GF550HK;
- iv. il mezzo “*MANITOU BR038R muletto polivalente*” è risultato appartenere - stando a quanto si evince dalla carta di circolazione alla categoria “*Macchina agricola - Trattore agricola a 4 RM*” - e, in quanto tale, non risulta idoneo all’esecuzione del servizio in oggetto;
- v. il mezzo “*IVECO EURO CARGO 120 EZ925FX mezzo soccorso stradale leggero*” è risultato essere locato alla società Garage Autostrada S.r.l., ma dalle risultanze emergenti dalla carta di circolazione la locazione risulta essere scaduta in data 30/04/2020 e non vi sono agli atti della C.U.C. Rho elementi da cui desumere eventuali proroghe e/o rinnovi della locazione stessa;

Considerato che, dalla documentazione agli atti della C.U.C. Rho e, segnatamente, dalla disamina del testo della sentenza resa dalla IV^a sezione civile della Corte d’Appello di Milano nell’ambito del giudizio R.G. n. 1048/2021, risulta che l’aggiudicatario CONSORZIO ITALIANO

STRADE E AMBIENTE (CISA) si è già reso, in un precedente appalto - analogo, speculare e sovrapponibile a quello in oggetto -, responsabile della violazione dell'obbligo di buona fede, con conseguente risoluzione del contratto per inadempimento;

Ritenuto, altresì, che nella sentenza sopra richiamata si ricorda come “(...) È invero evidente che l'amministrazione, prima di dare avvio al servizio, ha l'onere di verificare i presupposti in capo al concessionario, non potendo seriamente sostenersi che il Comune possa procedere all'accertamento della regolarità del servizio solo successivamente al suo avvio, col rischio di dare avvio ad un servizio inefficiente. Appare dunque conforme al principio del buon andamento dell'amministrazione la scelta del Comune di Rozzano di verificare anticipatamente all'avvio del servizio la regolarità ed effettività dei presidi operativi che CISA avrebbe dovuto garantire”;

Ritenuto, parimenti, che la scelta di procedere a una verifica in merito all'effettiva disponibilità dei mezzi e delle risorse dichiarate in sede di offerta trova conferma negli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza amministrativa, che, in più occasioni, ha avuto modo di precisare che, quando l'amministrazione aggiudicatrice include tra i criteri di selezione qualitativa dell'offerta anche le condizioni di esecuzione dell'appalto, la disponibilità dei mezzi e delle risorse che hanno formato oggetto di valutazione della qualità dell'offerta tecnica possono essere accertate dalla stazione appaltante nella fase successiva all'aggiudicazione e antecedente alla stipula del contratto;

Considerato, del pari, che il principio di buona fede costituisce un caposaldo oramai indiscusso dei rapporti tra i privati e la pubblica Amministrazione in virtù delle disposizioni che seguono, tutte applicabili alle fasi di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti pubblici in virtù del rinvio esterno operato dall'art. 30, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, segnatamente: art. 1, comma 2-bis, della l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., secondo cui “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”; art. 1337 c.c. in base al quale “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”; art. 1375 c.c. ai sensi del quale “Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”;

Rilevato, nello specifico, che i principi di correttezza e buona fede impongono: i) al concorrente di fornire alla Stazione Appaltante tutte le informazioni necessarie, anche dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, così che essa possa scegliere nel modo più consapevole possibile l'impresa più affidabile; è, difatti, affermazione pacifica e unanimemente condivisa quella secondo cui “il principio di buona fede informa tutte le fasi della procedura di gara [...] è pacifica anche la sua rilevanza bilaterale: opera nei confronti della P.A. così come nei confronti dei partecipanti [...]” (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 4 febbraio 2019, n. 598); ii) all'offerente (ormai aggiudicatario) di rendere conto delle ragioni che hanno determinato le modifiche, sostituzioni o integrazioni apportate all'offerta tecnica valutata in sede di gara, “obbligazione” quest'ultima che non risulta integralmente osservata dall'aggiudicatario nella procedura in oggetto, che ha comunicato tutta una serie di variazioni solo perché “indotto” della C.U.C. Rho;

Osservato, conseguentemente, che la stazione appaltante non risulta pienamente garantita - alla luce di tutte le considerazioni che precedono e in assenza di chiarimenti e delucidazioni esaustive - sulla serietà, attendibilità ed effettività degli impegni assunti dal concorrente per effetto della partecipazione alla procedura di gara;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visti gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. n° 267/2000.

DETERMINA

1. che le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di annullare d'ufficio, a chiusura del procedimento di riesame avviato in data 21.03.2023, l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento in "*Concessione del servizio di ripristino condizioni di sicurezza e viabilità post-incidente mediante pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria della piattaforma stradale - Comune di Rho*" disposta a favore della ditta CONSORZIO ITALIANO STRADE E AMBIENTE (CISA) di Bagnolo in Piano (Re) con determinazione n. 44 del 24 gennaio 2023;
3. di procedere alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione affinché proceda con le valutazioni di propria competenza;
4. di procedere allo scorrimento della graduatoria e all'aggiudicazione definitiva dell'appalto concernente l'affidamento in "*Concessione del servizio di ripristino condizioni di sicurezza e viabilità post-incidente mediante pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria della piattaforma stradale - Comune di Rho*" alla società SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A.;
5. di dare atto che la presente aggiudicazione deve considerarsi non efficace e che la medesima diverrà efficace ex art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo dopo la verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti prescritti ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto. Resta, pertanto, inteso che il presente provvedimento di aggiudicazione è sospensivamente condizionato all'esito positivo delle predette verifiche;
6. di dare atto che la Centrale Unica di Committenza - CUC Rho provvederà a:
 - comunicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con indicazione del termine dilatorio per la stipula del contratto di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - pubblicare l'avviso sui risultati della procedura di affidamento ex art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Comandante della Polizia Locale del Comune di Rho, cui competono le seguenti attività:
 - approvazione del quadro economico dell'intervento aggiornato all'esito della gara e relativi impegni;
 - compilazione e aggiornamento dei prospetti Art. 1 c. 32 Legge 190/2012 (anticorruzione) sul sito informatico del comune;
 - compilazione e aggiornamento delle schede relative all'appalto di che trattasi sul "Portale bandi e contratti pubblici" presso il sito ANAC ai sensi dell'art. 8 del D.L. 52/2012;

- trasmissione agli Osservatori Regionali delle comunicazioni di competenza del Responsabile Unico del Procedimento;
 - trasmissione della lettera all'affidatario per la richiesta dei documenti per la stipula del contratto;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Procedimento, Sovrintendente di Polizia Locale Sig.ra Nunziatina Ricciardo, per le successive fasi di esecuzione del servizio;
 9. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. competente (T.A.R. Lombardia Milano) entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
 10. di dare atto che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 11. di dare, altresì, atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. n. 241/1990, è l'Ing. Giovanni Battista Fumagalli, Responsabile Servizio C.U.C. Rho;

**IL DIRETTORE AREA 4
DOTT. VITTORIO DELL'ACQUA**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

VITTORIO DELL'ACQUA in data 20/07/2023